Split payment con platea allargata. Entrano enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate

Schema rappresentativo di tutte le categorie di soggetti che, a partire dal 1 gennaio 2018, sono interessate dalla disciplina della scissione dei pagamenti:

Pubbliche Amministrazioni *(art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)*	✓ soggetti di cui all'art.1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001; ✓ soggetti indicati a fini statistici dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e le Autorità indipendenti; ✓ Amministrazioni autonome annoverate dall'art. 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007 ✓
Enti *(art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett.0a)*	✓ enti pubblici economici nazionali, regionali e locali; ✓ le aziende speciali; ✓ le aziende pubbliche di servizi alla persona.
Fondazioni *(art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett.0b)*	fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici
Società *(art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett. a), b), c), d)*	✓ società controllate (controllo di diritto e di fatto) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; ✓ società controllate (controllo di diritto) direttamente e indirettamente da amministrazioni pubbliche, e da enti e società soggette allo *split payment*; ✓ società partecipate per una percentuale non inferiore al 70 per cento del capitale da amministrazioni pubbliche, da enti e società soggette allo *split payment*; ✓ società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana e identificate ai fini IVA.

Ulteriori chiarimenti delle Entrate sulle regole in materia di *split payment*. La circolare n. 9/E, firmata dal direttore dell'Agenzia, illustra l'impatto delle norme introdotte dalla legge n. 172/2017, **a partire dall'estensione, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018**, del meccanismo della scissione dei pagamenti a una serie di nuovi soggetti, dagli enti pubblici economici alle società partecipate pubbliche.

Ecco i nuovi destinatari delle fatture con *split payment*

Nella circolare di oggi, l'Agenzia fa il punto sulla platea di nuovi soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione dei pagamenti a partire dal 1° gennaio di quest'anno.

A seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 **(in *"Finanza & Fisco" n. 28/2017, pag. 2284*)**, infatti, rientrano nell'applicazione della scissione dei pagamenti anche:

- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano);
- le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo *split payment*;
- le società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo *split*

Questi enti, fondazioni e società si aggiungono ai soggetti precedentemente coinvolti dalla disciplina della scissione dei pagamenti, come le Pubbliche amministrazioni e le società quotate e inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Società fiduciarie e consulenti tecnici di ufficio, sciolti gli ultimi dubbi

Con il documento di prassi di oggi, le Entrate delimitano l'ambito soggettivo di applicazione dello *split payment* in riferimento ai due casi pratici di quote societarie intestate a una fiduciaria e dei compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell'Autorità giudiziaria. Nel primo caso, l'Agenzia afferma che bisogna prima valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell'ambito dello *split payment*, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria. Nel secondo caso, invece, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le Entrate **escludono l'applicabilità della scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio**. Questo sia per ragioni di semplificazione, sia perché il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall'Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell'interesse superiore della giustizia.

Una bussola per i contribuenti: gli elenchi del *Mef*

Il documento di prassi pubblicato oggi ricorda che, per facilitare l'individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello *split payment*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito *internet,* il 19 dicembre 2017, con effetto a partire dal 1° gennaio 2018, alcuni elenchi che permettono ai soggetti passivi IVA di

verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti. In base a quanto chiarito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero, la disciplina dello *split payment* ha effetto solo a partire dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Tutta la *Pa* in un indice

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), reperibile all'indirizzo http://www.indicepa.gov.it/documentale/n-documentazione.php permette ai fornitori di verificare i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura con il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Nessuna sanzione per gli errori da gennaio a oggi

L'Agenzia chiarisce che eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare di oggi sulle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, **non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all'Erario con il mancato versamento dell'imposta dovuta**.

Il testo della circolare:

> *"In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato le novità introdotte dal 1° gennaio 2018 (art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, cd. statuto dei diritti del contribuente), sulla portata e sull'ambito della disciplina recata dall'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi, sempre che non sia stato*

arrecato danno all'Erario con il mancato assolvimento dell'imposta dovuta".

Cos'è lo *split payment*

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l'Iva addebitata in fattura **debba essere versata direttamente all'Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore**. Con il documento di prassi pubblicato oggi, l'Agenzia illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 172/2017 alla disciplina dello *split payment* con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018. (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 maggio 2018)*

Legislazione

Ampliamento dell'ambito di applicazione dello *split payment*: le modifiche alle disposizioni di attuazione

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018: «*Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)*»

Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015: «*Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni*»

Prassi

Split payment. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2018

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio

2018: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art.3 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -– D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017» – D.M. del 09/01/2018*

Acconto IVA 2017. I criteri di determinazione per i soggetti *split payment*

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 dicembre 2017: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Acconto IVA 2017 relativamente ai soggetti passivi ricondotti all'interno dell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall'art. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017 – Art. 6, comma 2 della L. 29/12/1990, n. 405»*

Nuovi chiarimenti delle Entrate sulla scissione dei pagamenti *post* D.L. n. 50/2017

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 novembre 2017: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Criteri per l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Adempimenti dei soggetti coinvolti – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Disciplina anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, del DL 16/10/2017, n. 148 – Accelerazione dei rimborsi IVA per i soggetti fornitori di PA e Società soggette – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall'art. 1,*

del DL 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»

I codici tributo per l'IVA dovuta dalle PP.AA. e società in applicazione dello *split payment* per acquisti nell'esercizio di attività commerciali

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 139 E del 10 novembre 2017: *«RISCOSSIONE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli "F24" ed "F24 Enti pubblici" (F24 EP), dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, comma 01, D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»*

Ulteriori chiarimenti in ordine all'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo *split* gli enti e associazioni *ex lege* 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – D.M. del 20/02/2015»*

Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*): i primi chiarimenti interpretativi per l'individuazione dell''ambito applicativo sotto il profilo soggettivo

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 9 febbraio

2015: «*IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Primi chiarimenti interpretativi circa l'individuazione dell'ambito applicativo sotto il profilo soggettivo – Art. 1, comma 629, lett. b), della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015*»